



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA SINDACALE N. 25 DEL 30/12/2016

Considerato che l'attività del sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere agli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta;

Considerato che l'attuale responsabile di servizio incaricato di funzioni dirigenziali del servizio finanze e tributi per motivi di salute – causa handicap – a più volte richiesto di essere dispensato dalle funzioni dirigenziali a causa dei documentati motivi di salute.

Considerato che questo Ente con delibera di G.M. 44 del 13.11.2015 e atti analoghi degli anni precedenti presentando un rapporto con la spesa corrente del 57,85% ha deliberato la situazione di soprannumero ed eccedenza di personale proponendo il prepensionamento di due unità.

Considerato per quanto esposto e documentato con delibera G.M. 44 del 13.11.2015 questo Ente per adempiere alla carenza della figura dell'incaricato di funzioni dirigenziali del servizio finanziario a partire dal 01.01.2016 non può provvedere ad assumere personale ex art. 110 D.Lgs 267/2000 s.m.i. o provvedere a formalizzare convenzioni per personale a scavalco di altri Enti in quanto incrementerebbe la spesa del personale;

Considerato che nonostante la disciplina del D.Lgs 165 del 2001 e D.Lgs 267 del 2000 art. 107 in materia il c.d principio di separazione tra politica e gestione, in virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le sue competenze, senza possibilità di interferenze; la legge finanziaria 2002, ha previsto una deroga al principio di separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, siano attribuite competenze gestorie agli assessori.

Considerato per quanto esposto non possedendo in Giunta Municipale figure tecniche si è concordato di attribuire le funzioni dirigenziali all'assessore del ramo finanze e tributi.

Considerato che quanto sopra riorganizzare il settore finanziario in termini di competenza, in termini di programmi di lavoro, in termini di attribuzione delle mansioni, in termini di procedure e regolamenti da attuare, in termini di rispetto delle scadenze, in termini di crono programmi, in termini di attività di accertamento, in termini di programmazione pluriennale DUP e pareggio finanziario introdotto per i comuni inferiori a 1000 abitanti dalla finanziaria 2015;

Vista la mutevole normativa vigente nel settore della contabilità e finanza degli Enti Locali e le problematiche connesse all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi che impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire valido supporto all'attività quotidiana del Sindaco e valore aggiunto all'apparato burocratico dell'Ente finalizzando l'operato degli stessi alla riorganizzazione del servizio finanziario, indispensabile in assenza di figure tecniche e di un funzionario responsabile incaricato.

Viste le prossime scadenze in ordine agli adempimenti DUP, riaccertamento residui, consuntivo e preventivo, che investono tutte le strutture dell'Ente, suggeriscono il supporto di una professionalità esterna di comprovata specializzazione che stimoli e migliori il coinvolgimento di tutti gli attori propositivi dei documenti connessi agli adempimenti, principalmente all'esterno del Servizio Finanziario;

Considerato che questa amministrazione comunale nella stesura dei provvedimenti di carattere finanziario, bilancio, DUP, riaccertamento non può di fatto avvalersi:

- di personale interno per carenza dei requisiti accademici professionali e della esperienza in materia, infatti nell'organico dell'Ente non risultano ed eccezione ed ex. incaricato di funzioni dirigenziali del servizio finanziario dispensato dall'incarico per documentati motivi di salute, dipendenti appartenenti alla categoria professionale D1 con profilo di istruttore direttivo contabile;
- di eventuale altro personale interno di categorie inferiori, in quanto non possesso di titoli accademici o delle qualifiche funzionali che consentano di poter assolvere alle funzioni di responsabile del servizio incaricato di funzioni dirigenziali per il servizio finanziario;
- di un eventuale ricorso a personale di altri Enti in convenzione o assunto a norma dell'art. 110 D.Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii. in quanto come in premessa indicato questo Ente con delibera di G.M. 44 del 13.11.2015 e atti analoghi degli anni precedenti presentando un rapporto con la spesa corrente del 57,85% ha deliberato la situazione di soprannumero ed eccedenza di personale proponendo il prepensionamento di due unità che non consente assunzioni di qualsiasi tipo;

Considerato che nonostante la disponibilità dell'assessore al ramo finanze e tributi ad assumere le funzioni gestionali ai sensi della legge finanziaria 2002 che ha previsto una deroga al principio di separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, siano attribuite competenze gestorie agli assessori, la presenza di figure specializzate da affiancare a questa amministrazione e' necessaria indispensabile ed inderogabile alla luce della riorganizzazione e riassetto del servizio finanziario per stesura dei provvedimenti in scadenza, per supportare, consigliare ed indirizzare l'azione amministrativa da un profilo contabile e tributario evitando di commettere errori dovute alla carenza di figure professionalmente ed accademicamente specializzate, requisiti professionali peraltro non in possesso nemmeno dall'assessore del ramo.

Considerato che e' necessario per quanto in premesso esposto il ricorso ad una figura in possesso di adeguata ed alta specializzazione delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede Controllo 6 del 2005 che ne' stabilisce i requisiti che dovrà occuparsi di coadiuvare l'organo esecutivo nei procedimenti di riorganizzare il settore finanziario in termini di competenza, in termini di programmi di lavoro, in termini di attribuzione delle mansioni, in termini di procedure e regolamenti da attuare, in termini di rispetto delle scadenze, cronoprogrammi, attività di accertamento, in termini di programmazione pluriennale DUP e pareggio finanziario introdotto per i comuni inferiori a 1000 abitanti dalla finanziaria 2015

Premesso che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

Rilevato che l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni dotati di adeguata professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

Atteso che lo scrivente Sindaco intende avvalersi di un Esperto in materia finanziaria per la definizione delle dinamiche programmatiche in merito al quadro prospettico delle azioni attuative del programma amministrativo e per la riorganizzazione e riassetto del servizio finanziario alla luce della mutevole normativa D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e connessi adempimenti;

Specificato che l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente;

Evidenziato che:

- L'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
- Nell'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circostrizioni relative è stata emanata la L.R. n. 7/1992, che, all'art. 14, come modificato dall'alt. 41 della LR. n. 26/1993, dall'alt. 4 della LR. n. 38/1994, dall'alt. 6 della LR. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della LR. n. 6/1997, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;
- Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea;
- Rilevato che si manifesta la necessità e l'urgenza di disporre di un qualificato esperto in materia di finanziaria, al fine di poter meglio affrontare le relative specifiche problematiche, e che sulla base della situazione in premessa prospettata, l'assenza di un supporto qualificato all'attività finanziaria dell'Ente potrebbe provocare un blocco dell'attività del servizio finanziario con i connessi riflessi all'attività amministrativa specie nell'ottica della riforma dell'ordinamento finanziario ovvero il passaggio dal D.Lgs 267/2000 al D.Lgs 118/2011.

Considerato che il professionista dott. Cabbane' Vito Rosario contattato, operante nell'area finanziaria di una pubblica amministrazione con esperienza materia in materia in altri enti pubblici soggetti al patto di stabilità ed in possesso peraltro dei requisiti di professionalità ed alta specializzazione - delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede Controllo 6 del 2005 come si evince da allegato curriculum;

Considerato che il predetto ed ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

Considerato che l'Ente a cui appartiene il professionista ha rilasciato il nulla osta prot 1326 del 2016 ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art 6 comma 7 del D.L. 78 del 2010 e ss.mm.ii. convertito in legge che stabilisce che dai limiti in esso indicati sono "escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati ((nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione

del settore finanziario,))..”;

Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. In proposito, occorre precisare poi che per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione della citata disposizione si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 14.

Visto che la spesa del personale per detto Ente per l'anno 2012 come da consuntivo è pari ad euro 691.125,41 ed il 4,2% per cento è pari ad euro 29.027,00 e dunque la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Rilevato che la Corte dei Conti Sezione Reg. Sicilia, con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione.

Considerato che la nomina essendo specificatamente disciplinata dalla legge regionale 7 del 1992 rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e col precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

Visto che questa Amministrazione per le carenze in premessa menzionate per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, specie in tema di materia finanziaria e tributaria, necessita di un consulente e/o esperto di comprovata esperienza ed alta professionalità (*sul punto, cfr. Sezioni centrali Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, deliberazione n. 6 del 2005*)

Visto che il comune ha una popolazione inferiore a trenta mila abitanti per cui ha facoltà di nominare un numero di esperti indicato alla legge regionale 7 del 1992 art 14 comma 2 lettera a;

Considerato che nell'anno 2015-2016 non si è provveduto a nominare alcun esperto ne risultano attualmente in essere incarichi precedentemente conferiti.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 3123/2007)

Considerato che gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità;

Valutato di affidare l'incarico al dott. Vito Rosario Cabbane' nato a Catania il 10 giugno 1970 e residente in San Giovanni La Punta via Fisichelli, 18 in possesso di specifico curriculum dal quale si evince il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla legge per la nomina, e del nulla osta con esito favorevole dell'autorizzazione ex art. 53 D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. dall'Ente da cui il soggetto dipende;

Considerato di concordare con il dott Vito Rosario Cabbane', che accetta, un compenso inferiore al limite indicato nell'art 14 della legge regionale 7 del 1992 pari a euro 4.900,00 per sei mesi dalla data della nomina ovvero fino al 30.06.2017 al netto ovvero oltre oneri previdenziali (contributo previdenziale gestione separata aliquota 24%) e irap (8,5%) e rimborso spese a carico oneri posti a carico di questo Ente;

Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Vista la legge regionale n 7 del 1992;

DETERMINA

Di conferire al dott. Vito Rosario Cabbane' nato a Catania il 10.06.1970 e residente in san Giovanni La Punta via Fisichelli, 18 l'incarico di esperto del Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie finanziarie e tributaria di competenza di questa amministrazione, al fine di riorganizzare il settore finanziario e tributario in termini di competenza, in termini di programmi di lavoro, in termini di attribuzione delle mansioni, in termini di procedure e regolamenti da attuare, in termini di rispetto delle scadenze, in termini di cronoprogrammi, in termini di attività di accertamento, in termini di programmazione pluriennale DUP e pareggio finanziario introdotto per i comuni inferiori a 1000 abitanti dalla finanziaria 2015 e per un valido supporto per

la per meglio portare avanti il programma di governo con la risoluzione degli aspetti e problematiche finanziarie inerenti la sua attività di direzione politica;

- Di dare che la durata dell'incarico e' di sei mesi fino al 30 giugno 2017;
- Di dare che il presente provvedimento per i fatti gestionali in premessa indicati e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e' motivato da esigenze legate alla riorganizzazione e riassetto del servizio finanziario e tributario improrogabile ed urgente per la sopravvenuta carenza di personale interno qualificato e' impossibilità del ricorso a personale esterno per la motivata e' deliberata riduzione della spesa del personale.
- Di dare che il compenso per detta durata viene concordato in euro 4.900,00 per sei mesi dalla data della nomina ovvero fino al 30.06.2017 al netto ovvero oltre oneri previdenziali (contributo previdenziale gestione separata aliquota 24%) e irap (8,5%) e rimborso spese a carico oneri posti a carico di questo Ente che dovranno essere impegnati separatamente;
- Di dare atto che eventuali contributi previdenziali a carico Ente, Irap e rimborsi spese documentati saranno imputati a spesa fissa nei rispettivi capitoli/interventi del bilancio 2017
- Dare atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria e' potra' essere revocato discrezionalmente dal sindaco senza diritto di preavviso;
- Dare atto che detto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
- Di impegnare la somma di euro 4.900,00 per sei mesi dalla data della nomina ovvero fino al 30.06.2017 al netto ovvero oltre oneri previdenziali (contributo previdenziale gestione separata aliquota 24%) e irap (8,5%) e rimborso spese a carico oneri posti a carico di questo Ente con imputazione all'intervento 10110312/1 "compenso e rimborso spese esperti sindaco" del bilancio 2016;
- Di dare per il rimborso spese provvederà a impegnare liquidare e pagare la somma previa presentazione di richiesta del professionista debitamente documentata il servizio finanziario
- Di liquidare e pagare il compenso al dott. Cabbane' Vito Rosario previa presentazione di ricevuta vistata dal Sindaco per l'esecuzione della prestazione;
- Di dare atto che eventuali rimborsi spese per il predetto professionista verranno contabilizzati ed impegnati e liquidati a presentazione dei documenti giustificativi;
- Di autorizzare il dott Vito Rosario Cabbane' ad accedere agli atti e documenti dell'ente e chiedere informazioni e dati ai responsabili degli uffici per l'esercizio dell'incarico, nonche' anche l'accesso telematico al server e ai software finanziaria studio K maggioli;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line - art.32 legge 18.06.2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 22 del 2008 con ss.mm.ii di cui all'art. 6 della L.R. 11 del 2015 e nella sezione amministrazione trasparente ex D.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii. dal D.lgs 97 del 2016 sezione provvedimenti: provvedimenti degli organi di indirizzo politico
- Di notificare il provvedimento all'interessato;

Malvagna, 30/12/2016

Parere di regolarità tecnica amministrativa favorevole



IL SINDACO
(dott. Giuseppe Cunsolo)

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



IL RESPONSABILE FINANZE

Disciplinare d'incarico

Il presente disciplinare regola l'incarico di esperto in materia economica e finanziaria degli Enti locali conferito al dott. Cabbane' Vito Rosario nato a Catania il 10.06.1970, giusta determina sindacale n..... del 30/12/2016

Art.1

Il Comune di Malvagna (ME) , in persona del Sindaco dott. Giuseppe Cunsolo, ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 della l.r. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, conferisce al dott. Vito Cabbané, nato a Catania il 10.06.1970, l'incarico di esperto in materia economica e finanziaria degli Enti locali che in tal senso accetta l'incarico.

-I,"incarico affidato è connesso con riferimento al perseguimento degli obiettivi di Finanza pubblica nel settore locale siccome individuati dalle diverse manovre finanziarie approvate dal governo nazionale a partire dal D.L. n. 112/2008, sino alla Legge 190 del 29.12.2014 (legge di stabilità 2015).

Art. 2

1.,L'incarico conferito rientra nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente avente per oggetto quanto previsto sub art. 1 e riferendosi ad obiettivi e progetti ben specifici e determinati oltre ad essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.

Previa documentazione curriculare è stata accertata la qualificazione professionale dell'incarico per avere svolto e svolgere in atto attività connesse alla conoscenza della legislazione finanziaria ed economica e tributaria degli Enti locali.

Art. 3

L'incarico decorre dalla data di esecutività della determinazione di incarico ed avrà durata dal 01/06/2017 al 30/06/2017, senza che per ciò necessita esplicita disdetta.

Art. 4

Tra le parti si concorda il compenso di € 1.000.00 mensili oltre di IVA e C.P.A.

Art. 5

L'incaricato svolgerà, senza alcun vincolo di subordinazione, le funzioni di esperto finalizzando l'attività con quanto indicato al punto sub art. 1.

La presente convenzione non costituisce rapporto di pubblico impiego ed ha natura esclusivamente fiduciaria.

Art. 6

L'attività del consulente verrà espletata presso i consueti locali della sede municipale, nonché secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate con il Sindaco ed i funzionari del settore. Pertanto, l'incaricato potrà recarsi presso uffici comunali, nonché presso gli organismi competenti alla programmazione finanziaria degli Enti locali.

Art. 7

Idonea e provata motivazione può determinare la revoca dell'incarico prima della scadenza naturale dello stesso.

Art. 8

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia.

Malvagna,

L'Esperto



Il Sindaco